MM N° 15/2017 concernente l'adozione di nuovi articoli del Regolamento comunale sugli archivi di dati (banche dati)

All'onorando
Consiglio comunale di
Minusio

Minusio, 23 maggio 2017

Onorevoli Presidente e Consiglieri,

la Sezione degli enti locali (SEL) in collaborazione con l'Incaricato cantonale della protezione dei dati ci segnala l'esigenza di completare i Regolamenti comunali in tema di archivio di dati.

Si tratta d'inserire nel Regolamento comunale le basi legali, in un'ottica della protezione dei dati, degli archivi della documentazione, delle liste delle pendenze e dell'applicativo informatico per la gestione unificata delle banche dati previste dal diritto settoriale superiore (in particolare l'applicativo Gecoti in dotazione alla nostra Amministrazione).

L'obbligo della base legale è stabilito dall'art. 6 Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP), entrata in vigore il 1° gennaio 2016.

La SEL ci suggerisce la formulazione di due articoli; il Municipio ha deciso di aderire alla formulazione proposta.

ESIGENZA DI UNA BASE LEGALE A LIVELLO COMUNALE

Secondo l'art. 6 LPDP le elaborazioni sistematiche di dati personali, vale a dire le elaborazioni che presentano regolarità o durata (art. 4 cpv. 4 LPDP), come quelle che avvengono tramite l'utilizzo di banche dati, richiedono una base legale.
La stessa è tesa a garantire un fondamento democratico e la sicurezza giuridica quando lo Stato elabora dati in modo sistematico.
L'obbligo della base legale si estende a tutti i soggetti della LPDP, quindi anche ai Comuni (art. 2 cpv. 2 LPDP).

Per banca dati s'intende una raccolta di dati personali predisposta e predisponibile per l'identificazione delle persone interessate (art. 4 cpv. 5 LPDP).
La base legale va stabilita a livello comunale per le cosiddette banche dati residuali dei Comuni, vale a dire per quelle che non sono già oggetto di disciplinamento specifico nel diritto settoriale superiore (ad esempio il registro degli abitanti o il catalogo elettorale).

Si tratta quindi in particolare delle banche dati per la gestione fisica delle pratiche comunali correnti (archivi degli incarti) nei vari settori, unitamente alle rispettive liste delle pendenze o della corrispondenza.
A titolo d'esempio si possono citare le banche dati cartacee e/o elettroniche delle pratiche correnti nel settore del controllo abitanti, nel settore edilizio, assistenziale, fiscale e le rispettive liste delle pendenze.

PROPOSTA DI NUOVI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO COMUNALE

art. 32bis
[1]Il Comune può gestire archivi di dati per la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari.
I sistemi d'informazione possono contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, in quanto essi siano desumibili dalla corrispondenza o dalla natura dell'affare.
[2]L'accesso agli archivi di cui al cpv. 1 da parte dei membri degli Organi comunali e dei collaboratori del Comune è dato in funzione delle necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali.
[3]Il Comune può emanare disposizioni esecutive sull'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione e di documentazione, nonché sulla protezione e la sicurezza dei dati personali ivi contenuti.

Commento
Con archivi di dati per la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari s'intendono gli archivi attivi, manuali o automatizzati, della documentazione e le liste delle pendenze (gli archivi passivi riguardanti pratiche concluse sono oggetto della legislazione sull'archiviazione).
Potendo contenere anche dati personali ed essendo questi ultimi elaborati in modo regolare e duraturo, questi sistemi d'informazione e di documentazione costituiscono nello stesso tempo degli archivi di dati personali, rispettivamente delle elaborazioni sistematiche di dati ai sensi della Legge sulla protezione dei dati personali (art. 4 cpv. 4 LPDP).
Essi soggiacciono perciò all'obbligo della base legale (art. 6 LPDP).
Poiché i dati elaborati possono essere di natura sensibile, la base legale dev'essere di rango formale (art. 4 cpv. 2 e art. 6 cpv. 1 seconda frase LPDP).
Sul piano comunale, esse vanno quindi previste in un Regolamento comunale.

Il **cpv. 1** disciplina l'oggetto dei sistemi d'informazione e di documentazione (i dati personali, eventualmente meritevoli di particolare protezione, che possono essere elaborati nell'evasione degli affari comunali), lo scopo dell'elaborazione (la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari) e l'Organo responsabile (il Comune).

Al fine di coprire le banche dati residuali di tutti gli Organi comunali (quindi anche dell'Organo legislativo), l'Organo responsabile è genericamente definito come Comune.

Il **cpv. 2** prevede la modulazione degli accessi agli archivi di cui al cpv. 1 in funzione delle reali e comprovate necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali.

Il **cpv. 3** riserva la facoltà per il Comune di emanare ulteriori e più precise norme, i particolare per quanto riguarda la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.

art. 32ter
[1]Gli archivi di dati personali gestiti dal Comune in virtù del diritto settoriale superiore possono essere gestiti fisicamente in un unico sistema informativo.
[2]Sono riservate le norme del diritto settoriale superiore di ogni singolo archivio di dati, segnatamente riguardanti gli scopi dell'elaborazione, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.

Commento
Il **cpv. 1** stabilisce la facoltà del Comune di gestire più archivi di dati previsti dal diritto settoriale superiore (ad esempio il registro degli abitanti, il catalogo elettorale, l'archivio di dati fiscale, l'archivio di dati del servizio sociale comunale, ecc.) in un unico "ambiente automatizzato", rispettivamente tramite un unico applicativo (ad esempio l'applicativo Gecoti).

Il **cpv. 2** richiama esplicitamente il diritto settoriale superiore per quanto riguarda gli scopi, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza di ogni singolo archivio di dati.
Ciò significa che la conglomerazione fisica di più archivi di dati in un unico ambiente automatizzato non comporta la loro fusione parziale o totale in termini di contenuto, di Organi responsabili, di diritti di accesso e di misure di sicurezza, ma unicamente il loro stoccaggio in un contenitore comune.
Per il resto, come detto, i singoli archivi di dati devono essere gestiti conformemente al rispettivo diritto settoriale superiore, vale a dire secondo regole proprie, in particolare per quanto riguarda i diritti di accesso.

Ci teniamo volentieri a disposizione per ogni maggior ragguaglio e vi chiediamo di voler

RISOLVERE:

1. Sono adottati i nuovi articoli 32*bis* e 32*ter* del Regolamento comunale così come proposti nel messaggio municipale.

2. La modifica entra in vigore con la ratifica dell'Autorità cantonale competente.

Con distinta stima,

p. IL MUNICIPIO DI MINUSIO
Il Sindaco: Il Segretario:

avv. F. Dafond avv. U. Donati

Va per esame e preavviso alla Commissione delle petizioni